

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4750

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAUSI

Ordinamento della città di Roma
come ente metropolitano speciale

Presentata il 22 novembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questa proposta di legge è contenuta una nuova disciplina dell’ordinamento delle istituzioni locali nel territorio di Roma. La proposta di legge si basa sulla trasformazione dell’attuale ente Roma Capitale in città metropolitana, con la denominazione Roma, nonché su un modello di co-governo e di gestione condivisi dei servizi di area vasta nel territorio metropolitano romano da parte del nuovo ente e della regione Lazio, affiancati da una presenza costante del governo nazionale tramite un Tavolo di raccordo interistituzionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e un ufficio per Roma rientrante nelle deleghe del Sottosegretario alla stessa Presidenza che svolge il compito di segretario del Consiglio dei ministri. All’interno del vasto territorio urbano e metropolitano i servizi di prossimità sono erogati, oltre che dai comuni già esistenti, da comuni metropolitani nati dall’evoluzione degli attuali municipi.

La proposta di legge nasce da un’analisi storica, giuridica e territoriale dell’area romana e delle sue istituzioni di governo locale, sintetizzata nella restante parte di questa relazione illustrativa, nonché dalla verifica di fattibilità di una riforma che resti all’interno dell’ordinamento costituzionale e normativo vigente e non necessiti di modifiche costituzionali. A livello internazionale la proposta di legge contiene alcuni elementi che fanno riferimento alle *best practices* di Londra, dove lo stesso comune di Londra è un’autorità di area vasta, e di Parigi, dove i servizi di area vasta sono gestiti in partenariato istituzionale fra regione, comune di Parigi e altri comuni del territorio regionale.

Nessuna persona di buon senso può dissentire dall’affermazione che Roma sia una città speciale. Se analizziamo con attenzione questa « specialità » dobbiamo riconoscere che essa viaggia su due dimensioni diverse ed eterogenee.

Una è la dimensione di Roma capitale della Repubblica, oltre che sede dello Stato della Città del Vaticano. Una dimensione nazionale, quindi, e una universale. E poi la FAO. Roma è l'unica città al mondo che ospita tre circuiti di ambasciate. Vale la pena ricordare anche il vasto insediamento di accademie di arte e cultura straniere eredità della centralità culturale romana negli studi classici, nell'arte e nell'archeologia. Questa dimensione della « specialità » romana ha natura funzionale, deriva cioè dalle funzioni che nel corso della storia si sono localizzate a Roma. La funzione di capitale è propria di molte altre città nei rispettivi Stati e, guardando all'esperienza internazionale, si vede bene che in tutto il mondo alle città capitali è riconosciuta qualche forma di specialità sul piano dell'ordinamento e su quello finanziario.

I motivi sono due. Poiché nella capitale sono localizzate le attività direzionali dello Stato (Parlamento, Governo, Ministeri eccetera), il buon funzionamento della città capitale influisce positivamente sul buon funzionamento delle strutture dello Stato e ciò genera benefici per l'intero Paese. Inoltre le città capitali assolvono sul loro territorio, con impegni che ricadono in via diretta sulle finanze comunali e sui contribuenti residenti, funzioni di tipo nazionale, i cui costi vanno quindi correttamente tralati sull'erario.

La funzione di Roma come capitale della Repubblica è tutelata dalla Costituzione (articolo 114, terzo comma). L'attuazione di questa disposizione costituzionale, che data dal 2001, è però ancora largamente incompleta. Un tentativo è stato fatto con l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da cui sono derivati due decreti di attuazione.

Il primo (decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156) però si è occupato solo di questioni marginali. Il suo risultato più conosciuto riguarda la ridenominazione dell'ente: non più comune di Roma ma Roma Capitale. La C maiuscola per indicare la capitale però non c'è nella Costituzione e neppure nella legge n. 42 del 2009. Comunque, anche guardando al panorama internazionale, non c'è nessuna città capitale che al suo nome storico aggiunge questa

qualificazione. La nuova denominazione dell'ente ha un sapore burocratico e provinciale, che impoverisce una città il cui nome ha un valore evocativo di livello mondiale. Gli esperti di *marketing* direbbero che si tratta di un *brand* di valore inestimabile. Occorre senza dubbio tornare alla denominazione Roma, senza inutili e ridondanti qualificazioni.

Il secondo decreto legislativo (18 aprile 2012, n. 61) contiene invece novità sostanziali, ma soltanto una parte di esse è stata concretamente attuata. In particolare, non ha trovato finora attuazione la previsione di una programmazione degli investimenti pubblici di rilevanza nazionale per Roma, mentre è stata abrogata la vecchia legge speciale (15 dicembre 1990, n. 396) la quale, seppure in modo limitato e inefficiente, ha garantito per quasi venti anni risorse aggiuntive per gli investimenti nella capitale. Questa assenza ha contribuito al crollo degli investimenti pubblici, che ha assunto a Roma dimensioni molto più elevate di quelle, già significative, dei dati medi nazionali, come si può facilmente vedere sui conti pubblici territoriali elaborati dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'altra dimensione della « specialità » romana è di tipo territoriale. Roma è molto grande: i suoi confini amministrativi tracciano un perimetro al cui interno possono essere comprese le superfici delle prime otto città italiane. Se si considera in questa prospettiva territoriale la « specialità » romana, anche guardando ai confronti internazionali, dal punto di vista del governo urbano si tratta di un grave *handicap*. La circoscrizione amministrativa affidata al comune di Roma è allo stesso tempo troppo grande e troppo piccola. Troppo grande per curare i servizi di prossimità con sufficienti vicinanza e conoscenza dei territori. Troppo piccola per diventare un ente di livello metropolitano-regionale in grado di programmare i servizi di area vasta, come ad esempio le reti infrastrutturali, i servizi di pubblica utilità, il coordinamento dell'urbanistica dei diversi territori e le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La dimensione territoriale della « specialità » romana non si esaurisce nel dato dell'estensione territoriale, ma assume le caratteristiche che in tutto il mondo sono chiamate metropolitane. Fra Roma e il territorio che la circonda esistono potenti interconnessioni, ad esempio in termini di pendolarismo per circa 300.000 persone che quotidianamente si spostano dalle loro residenze fuori Roma al loro posto di lavoro o luogo di studio a Roma, oppure in termini di dinamiche insediative della popolazione e delle attività produttive. La corona metropolitana di Roma, cioè l'insieme dei comuni della provincia diversi dal comune capoluogo, è uno dei territori italiani a maggiore attrattività insediativa. Nei quaranta anni successivi al 1971 ha guadagnato più di 600.000 abitanti, di cui poco meno di 400.000 nella prima corona, quella delle località più vicine a Roma. Come in tutte le aree metropolitane in Italia e nel mondo questa crescita, oltre ad avere motivi endogeni, è conseguenza degli spostamenti della popolazione romana, in particolare di quella più giovane e di quella di recente immigrazione

, verso aree dove trovare costi più bassi per abitare e migliore qualità dell'ambiente naturale e sociale.

La dimensione metropolitana di Roma presenta alcune peculiarità al confronto con le grandi aree metropolitane del nord Italia e del nord Europa. La prima è che, per effetto dell'estensione territoriale dei confini amministrativi del comune e della sua disordinata storia urbanistica, una parte consistente dei fenomeni di diffusione insediativa è avvenuta con spostamenti interni alla città, dai quartieri centrali e da quelli cosiddetti consolidati verso nuove aree, interne ed esterne al raccordo anulare. Nei quaranta anni successivi al 1971 centro storico e città consolidata hanno perso più di 700.000 residenti, sostituiti dall'intensa dinamica insediativa conseguente ai fenomeni di terziarizzazione, e altrettanti ne hanno guadagnati i quartieri periferici. Nel territorio interno ai confini di Roma ma esterno al raccordo anulare abitano oggi circa 800.000 persone (600.000 nel 2001), quella che sarebbe la quinta città

italiana per dimensione (così come la sola Ostia sarebbe la decima).

La seconda peculiarità romana è che l'area metropolitana non presenta caratteri di compattezza e di contiguità insediativa priva di soluzioni di continuità, come accade ad esempio a Milano, ma mantiene al suo interno vaste aree non urbanizzate. La superficie agricola interna ai confini amministrativi del comune fa di Roma la città « più agricola » d'Europa, cioè quella che possiede la più grande estensione di terreni agricoli nell'intera Unione europea. Si tratta di un effetto derivante dalla grande estensione del comune centrale e dalla storia della sua urbanistica, con uno sviluppo insediativo concentrato sui raggi delle strade consolari.

In questo vastissimo territorio urbano e metropolitano la domanda di mobilità delle persone è cresciuta e cresce in modo esponenziale. Nel censimento 2011 l'Istituto nazionale di statistica l'aveva quantificata in 1.340.818 spostamenti quotidiani per motivi di lavoro o di studio. Si tratta, inoltre, di una domanda che, mano a mano che procede la diffusione territoriale delle funzioni produttive nell'intera area urbana e metropolitana, anche per perseguire l'obiettivo urbanistico di decongestionare le aree centrali e di stimolare una più omogenea diffusione della rendita urbana, tende ad assumere non solo le tradizionali caratteristiche radiali centro-periferia, ma anche nuove direttrici ad arco fra i diversi quartieri e comuni dello spazio metropolitano.

La terza peculiarità è riscontrabile guardando alla relazione fra area metropolitana romana e resto del territorio regionale. Gli effetti centripeti indotti da Roma raggiungono livelli sconosciuti nelle altre regioni italiane, dove l'urbanizzazione è più diffusa, la concentrazione metropolitana avviene per contiguità territoriale fra aree urbane confinanti e le localizzazioni produttive sono tradizionalmente policentriche.

Ritenere che i problemi di *governance* dei pubblici poteri locali di Roma possano essere risolti solo ricorrendo alla « specialità » della funzione di capitale produce la conseguenza di sottovalutare molti stru-

menti ordinari esistenti di intervento pubblico, di livello territoriale e no, che anche a Roma possono essere utilizzati. Induce nell'amministrazione locale e nella sua dirigenza politica e tecnica un comportamento apatico e meramente rivendicazionista: piuttosto che lavorare, come fanno tutti nel resto d'Italia, per costruire programmi e progetti da portare nelle sedi ordinarie di valutazione e di concertazione inter-istituzionale, tutto viene rimandato all'attesa messianica di un canale privilegiato a cui Roma avrebbe diritto in quanto capitale. Questo diritto può essere rivendicato con ragionevolezza su una serie di temi che coinvolgono la vita e l'assetto della città in quanto capitale. Ha invece basi logiche e giuridiche più deboli quando è invocato per superare le innegabili difficoltà di intervento omogeneo ed efficace su un territorio urbano così vasto e denso di fabbisogni. Quando cioè fa riferimento alla « metropolitaneità » che non può trovare strumenti stabili e permanenti di azione pubblica, anche di tipo speciale, facendo ricorso al ruolo di capitale. Interventi di ricucitura urbanistica e di miglioramento dei sistemi eco-compatibili di mobilità sono prioritari anche a Torino, oppure a Bari, e non è che nelle altre grandi aree urbane del Paese non possano essere fatti perché non sono capitali ! La « capitalità » non ha in sé una dimensione spaziale.

Sul versante del disegno istituzionale e di *public policy* è necessario lavorare e trovare soluzioni su entrambe le dimensioni e questo è esattamente l'obiettivo che vuole perseguire la presente proposta di legge.

C'è poi un altro elemento di sistema che ispira la presente proposta di legge. Per migliorare l'efficacia dei pubblici poteri locali nelle grandi aree urbane e metropolitane, piuttosto che riaprire un difficile e conflittuale cantiere di devoluzione di funzioni e di competenze regionali ai nuovi enti di area vasta metropolitana, sembra necessario imboccare un'altra strada: costruire adeguate sedi di co-governo e di co-gestione orizzontale dei servizi da parte dei diversi enti pubblici preposti (regionali e metropolitano-comunali). Uscire quindi

da una logica di ripartizione verticale delle funzioni e delle competenze ed entrare in una logica non solo di leale collaborazione ma di vera e propria *governance* e gestione condivisa.

Nel corso degli anni sono state avanzate molte proposte di riforma dell'assetto dei poteri locali nella capitale. Il ventaglio di proposte che stanno sul campo è valutabile in relazione al peso che ciascuna dà alle due dimensioni della « specialità » romana.

Se si mette al centro la dimensione territoriale e si ritiene necessario uscire dall'ipocrisia di guardare al Lazio come a una regione normale, dimenticando l'enorme frattura insediativa fra area metropolitana romana e resto del territorio regionale, alcune proposte (ad esempio quelle di Roberto Morassut) approdano a un ripensamento radicale sulle modalità di esercizio dei poteri regionali nei territori laziali, con l'istituzione di un ente regionale nell'area metropolitana di Roma (Roma regione o distretto federale). È probabile che in un mondo ideale questa soluzione sarebbe quella che gli economisti chiamano *first best*.

Il problema di questa proposta è che la sua attuazione deve passare per una modifica della Costituzione. C'è anche il tema di come ridisegnare, una volta istituita la regione di Roma capitale, i confini delle regioni italiane: se limitarsi ad attribuire i territori del Lazio diversi da Roma alle regioni limitrofe, oppure se procedere a un ridisegno generale di tutte le regioni, riducendone il numero. In ogni caso, poiché si tratta di un percorso che richiede la modifica della Costituzione è molto improbabile che possa concludersi in tempi brevi. La presente proposta di legge nasce con l'intento di cercare un *second best*.

Nella nostra opinione, il migliore *second best* è quello di una città metropolitana di Roma che sia un ente nuovo, di area vasta, in cui confluiscono l'attuale comune e la vecchia provincia, con un sindaco metropolitano eletto direttamente, come a Londra. A questo ente sono trasferite le funzioni di capitale, mentre gli attuali municipi si trasformano in comuni metropolitani e presidiano i servizi di prossimità con

una vicinanza ai territori maggiore di quella che può essere garantita da una gestione centralizzata. Si supera così il difetto ineliminabile del Campidoglio, quello di essere troppo grande per gestire i servizi di prossimità e al tempo stesso troppo piccolo per gestire i servizi di area vasta.

Se ciò di cui il Campidoglio ha bisogno è una forte discontinuità questa è sicuramente la strada per ottenerla. Il nuovo ente si chiamerebbe Roma. Potrebbe anche rilocalizzare i suoi uffici centrali in sedi più moderne e logisticamente attrezzate, liberando gli edifici capitolini dalle funzioni amministrative e restituendoli alla loro naturale funzione di tipo museale, mantenendo soltanto alcuni spazi per le esigenze di rappresentanza.

La proposta di legge riapre il cantiere dell'autonomia « speciale » del nuovo ente riprendendo quanto previsto nel disegno di legge Prodi-Lanzillotta del 2007 (atto Camera n. 1464 della XV legislatura) in materia di autonomia regolamentare ma introduce una novità. Nell'esercitare i suoi poteri regolamentari Roma è inserita nel medesimo circuito procedurale a cui sono tenuti gli organi di governo, cioè i Ministeri: deve acquisire un parere da parte del Consiglio di Stato. Lo stesso principio si estende ai regolamenti di ambito finanziario, che devono acquisire il parere della Corte dei conti.

Con questo meccanismo s'introduce una doppia garanzia. Da un lato, si garantisce che l'esercizio dei poteri speciali da parte di Roma sia soggetto ai controlli di rango più elevato previsti nell'ordinamento, superando così la critica alla concessione dell'autonomia che potrebbe derivare dalla diffidenza sulle modalità con cui nel corso del tempo tale facoltà potrebbe essere utilizzata. Dall'altro lato, si garantisce lo stesso Campidoglio e lo si stimola a superare le paure e l'immobilismo conseguenti ai drammatici eventi degli ultimi anni, poiché le sue decisioni, almeno quelle più importanti e complesse, non saranno prese in solitudine ma verranno esaminate insieme agli organi più elevati della giurisdizione amministrativa e contabile, al pari di quanto avviene per quelle del Governo nazionale.

Anche sul versante finanziario la proposta di legge si collega a un altro disegno di legge del 2007 (atto Camera n. 3100 della XV legislatura) e stabilisce che il finanziamento degli extra costi della capitale sia collegato a un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale da determinare ogni tre anni.

Viene rafforzata in termini normativi e organizzativi la sede di collaborazione fra Roma, Stato e regione, ampliando ruolo e funzioni del già esistente Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per Roma con il compito di coordinare l'azione dell'intero governo sulla città capitale e di svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo di raccordo interistituzionale. L'ufficio rientra nella delega del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge le funzioni di segretario dello stesso Consiglio.

Uno dei limiti della discussione pluridecennale sull'ordinamento speciale per Roma è che è restata confinata nel recinto dell'ingegneria istituzionale. È diventata così un terreno per interessanti esercizi in materia costituzionalistica e amministrativistica, ma non è mai riuscita a raccontare con esempi concreti come una nuova organizzazione dei poteri pubblici locali potrebbe produrre, o almeno promettere in modo credibile di farlo, miglioramenti nella gestione della cosa pubblica sotto il profilo dell'efficienza e della qualità dei servizi.

In questa proposta di legge sono stati allora introdotti alcuni obiettivi concreti e immediati di razionalizzazione di specifiche azioni pubbliche. Si tratta dei seguenti obiettivi che riguardano cinque temi:

- 1) la riunificazione della gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative. Non ha alcuna motivazione il doppio canale sulle case popolari, quello comunale e quello regionale. Nella proposta di legge si concentra tutto presso l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), l'ente di emanazione regionale per la gestione dell'edilizia sociale;

2) il trasferimento allo Stato della gestione delle scuole dell'infanzia comunali, come già avvenuto in tutti i comuni;

3) l'assegnazione al Tavolo di raccordo interistituzionale, e a un successivo decreto governativo, della definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di pubblica utilità locale a Roma e nel Lazio sulla base di proposte tecniche elaborate dalle autorità indipendenti nei diversi settori (trasporto pubblico, servizio idrico, igiene ambientale, distribuzione del gas);

4) l'istituzione di un'agenzia di livello regionale, compartecipata da tutti gli enti, per la programmazione del trasporto pubblico locale e della mobilità a Roma e nel Lazio e per la gestione dei relativi affidamenti e contratti di servizio, con la contestuale chiusura delle varie agenzie oggi esistenti a livello comunale, metropolitano e regionale;

5) la realizzazione di una gestione integrata, con biglietto unico, dell'area archeologica centrale, con un progetto promosso dalla Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali di Roma, in assenza del quale interviene dopo dodici mesi un commissario straordinario.

Si noti che alcune di misure non avrebbero bisogno di norme di legge per essere realizzate e tuttavia una copertura normativa ne aiuterebbe l'applicazione, salvandola da quello che è il pane quotidiano dell'amministrazione pubblica italiana, cioè ricorsi, contenziosi, conflitti di competenza eccetera.

La proposta di legge è divisa in due parti. La prima riguarda l'istituzione della città metropolitana e la confluenza in essa del comune di Roma. La seconda riguarda tutte le altre questioni (autonomia, finanziamento, Tavolo, ufficio governativo, azioni di razionalizzazione, eccetera).

Se la strada della città metropolitana di Roma con funzioni di capitale dovesse diventare non percorribile, l'intera seconda parte potrebbe essere riferita al solo e tradizionale comune di Roma, andando così verso un *third best* e conferendo valore

centrale alla « specialità » di capitale. Questa operazione è compiuta sul piano tecnico attraverso la predisposizione di un'altra proposta di legge.

Si tratterebbe tuttavia di un arretramento e, in qualche modo, di una fuga da un altro obbligo che Governo centrale e governi locali dovrebbero garantire, il quale nella nostra valutazione è equi-ordinato a quello delle funzioni di capitale, cioè una strategia di intervento sulla qualità e sullo sviluppo equilibrato dell'intera area urbana e metropolitana romana.

Passando all'esposizione dei contenuti dei singoli articoli, l'articolo 1 prevede all'istituzione del nuovo ente e all'organizzazione in comuni del territorio urbano di Roma Capitale. L'articolo 2 definisce contenuti e procedure di approvazione dello statuto. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 si occupano degli organi di Roma: sindaco, giunta, assemblea e conferenza dei sindaci.

Nell'articolo 7 è contenuto il sistema elettorale per l'elezione del sindaco, mentre per quella dell'assemblea si rimanda alla legge statale prevista dall'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'articolo 8 regola la trasformazione dei municipi romani in comuni municipali. L'articolo 9 regola la determinazione dei confini territoriali di Roma, stabilendo le procedure con cui i comuni possono cessare di farne parte oppure possono entrare a farne parte, fermo restando il vincolo della continuità territoriale.

L'articolo 10 conferisce al Governo una delega per la disciplina dell'ordinamento di Roma in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in particolare per quanto concerne la disciplina del potere regolamentare e il ricorso ai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. L'articolo 11 si riferisce al conferimento di funzioni regionali.

L'articolo 12 amplia le funzioni del Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma istituito dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, comprese quelle previste dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e definisce

l'organizzazione delle strutture del Governo per un lavoro coordinato e continuativo di intervento sulla città capitale.

L'articolo 13 imposta i primi obiettivi concreti di razionalizzazione delle azioni delle pubbliche amministrazioni a Roma, nelle materie dell'edilizia sociale, delle scuole dell'infanzia, della regolamentazione dei servizi di interesse economico generale, della gestione delle azioni di programmazione,

affidamento e monitoraggio nel settore del trasporto pubblico locale, nonché della gestione integrata delle aree archeologiche.

L'articolo 14 stabilisce le entrate dell'ente, l'articolo 15 dispone il rimando, per quanto compatibili, alle disposizioni della legge 7 aprile 2104, n. 56, gli articoli 16 e 17 contengono i riferimenti alla successione delle fonti e le norme finali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Roma ente metropolitano speciale).

1. Roma è un ente territoriale autonomo ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, i cui confini, per la fase della sua prima istituzione, coincidono con quelli della città metropolitana di Roma Capitale.

2. Il territorio di Roma è organizzato in comuni ed è suddiviso, ai fini dell'esercizio delle funzioni fondamentali e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione Lazio, in aree omogenee e in ambiti ottimali nelle modalità previste dalla presente legge e dallo statuto di Roma di cui all'articolo 2.

3. Roma è un ente metropolitano di area vasta, capitale della Repubblica e capoluogo della regione Lazio.

ART. 2.

(Statuto).

1. Lo statuto, approvato e modificato dall'assemblea di cui all'articolo 5, prevede le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Lo statuto è adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta con due deliberazioni adottate con un intervallo di almeno due mesi, sentita la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 6.

3. La deliberazione statutaria è trasmessa prima della sua pubblicazione al Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni, esprime un parere non vincolante. Alla riunione del Consiglio dei ministri che esprime il parere partecipa il sindaco di Roma di cui all'articolo 4.

4. La procedura di cui al comma 3 è adottata anche per la modifica dello statuto.

5. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al presente articolo, si applica, ove compatibile, lo statuto della città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 3.

(Organi).

1. Sono organi di Roma il sindaco, la giunta, l'assemblea e la conferenza dei sindaci.

2. Il sindaco dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo mandato.

3. La giunta è composta da dodici assessori scelti dal sindaco tra i cittadini italiani titolari dei diritti politici. Lo statuto garantisce l'adeguata rappresentanza dei sessi nel rispetto degli articoli 51 e 117 della Costituzione. Nessun assessore può essere nominato componente della giunta per più di due mandati. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere di Roma e di componente degli organi dei comuni che ricadono nel territorio di Roma. L'assessore riceve un'indennità determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui importo è ridotto in proporzione alla partecipazione alle sedute della giunta nelle modalità previste dallo statuto. L'incarico di assessore è incompatibile con qualunque altra attività o incarico, fatti salvi quelli inerenti al mandato. L'assessore, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa obbligatoria, fatta salva la possibilità di optare per il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

4. L'assemblea è composta da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale, organizzato con le modalità previste dall'articolo 5.

5. La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni che ricadono nel territorio di Roma ed è presieduta da un componente scelto a maggioranza dai componenti della conferenza stessa, che dura in carica un anno non rinnovabile. Alla deliberazione per la scelta del presidente partecipa, senza diritto di voto, il sindaco di Roma.

ART. 4.

(*Sindaco*).

1. Il sindaco è il legale rappresentante di Roma e svolge le attività assegnate al sindaco della città metropolitana come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Il Governo può nominare il sindaco di Roma commissario o delegato allo svolgimento di compiti specifici connessi alla peculiare natura di Roma ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tale fine, se richiesto, il sindaco può partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri.

3. Il sindaco riceve un'indennità lorda annua fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualunque altra attività o incarico, fatti salvi quelli inerenti al mandato. Il sindaco, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa obbligatoria, fatta salva la possibilità di optare per il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 5.

(*Assemblea*).

1. L'assemblea è composta da cinquanta consiglieri ai quali si aggiungono il sindaco di Roma e il candidato a sindaco più votato tra quelli non eletti ai sensi dell'articolo 7. L'assemblea organizza la propria attività attraverso le procedure previste dallo statuto.

2. Sono organi dell'assemblea il presidente, i vice presidenti, le commissioni e i gruppi consiliari.

3. Spetta all'assemblea adottare gli atti di programmazione, pianificazione e indirizzo previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, inerenti all'esercizio delle funzioni fondamentali e di quelle conferite con legge statale e regionale.

4. Ai componenti dell'assemblea è riconosciuta un'indennità fissata con decreto del Ministro dell'interno che è commisurata, nelle modalità previste dallo statuto,

in proporzione alla mancata partecipazione alle attività dell'assemblea.

5. Ciascun consigliere, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dichiara sotto la propria responsabilità, all'atto della sottoscrizione di una proposta di deliberazione consiliare, l'assenza di condizioni di conflitto di interessi con riguardo alle questioni trattate e si astiene dalle votazioni che comportino conflitto di interessi. I medesimi obblighi ricadono sul sindaco e sugli assessori. Lo statuto prevede le forme di controllo utili a garantire il rispetto delle disposizioni del presente comma. Il consigliere e l'assessore che violano tali obblighi sono sospesi dalle funzioni e in caso di reiterazione della violazione decadono nelle modalità previste dallo statuto.

ART. 6.

(Conferenza dei sindaci).

1. I sindaci dei comuni che ricadono nel territorio di Roma compongono la conferenza dei sindaci, che svolge attività di coordinamento territoriale nelle modalità previste dallo statuto.

2. I componenti della conferenza dei sindaci non ricevono alcuna indennità.

ART. 7.

(Sistema di elezione del sindaco e dell'assemblea).

1. Il sindaco dura in carica cinque anni ed è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori dei comuni che ricadono nel territorio di Roma, contestualmente all'elezione dei consiglieri dell'assemblea.

2. È proclamato sindaco il candidato che abbia ottenuto al primo o al secondo turno la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il secondo turno di elezione avviene a distanza di due settimane dal primo qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il candidato sindaco più votato tra quelli non eletti è di diritto membro dell'assemblea, sempre che non si sia tenuto il turno di elezioni di ballottaggio. In que-

st'ultimo caso il candidato sindaco non eletto è membro di diritto dell'assemblea.

3. Al sindaco si applicano i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previsti dalle leggi statali e regionali. Non può comunque ricoprire la carica di sindaco chi abbia già svolto due mandati consecutivi anche non completi. Sono ineleggibili a sindaco il presidente, i consiglieri e gli assessori della regione Lazio, nonché di altre regioni, tranne nel caso in cui si dimettano entro il giorno previsto per la presentazione delle candidature e si astengano da ogni funzione di governo dal giorno previsto per la presentazione delle candidature.

4. Si applica al sindaco il sistema di elezione previsto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in quanto compatibile con la presente legge.

5. Secondo quanto previsto dallo statuto, qualora ne faccia richiesta un numero di cittadini residenti nei comuni che ricadono nel territorio di Roma pari al 30 per cento di quanti hanno partecipato alle ultime elezioni per il rinnovo degli organi di Roma, è indetto un *referendum* sulla decadenza dell'incarico di sindaco. Il *referendum* è valido se partecipa la metà più uno degli aventi diritto al voto e produce la decadenza del sindaco qualora la maggioranza dei votanti si esprima in senso favorevole alla proposta. Il prefetto di Roma, salvo delega, a seguito della proclamazione dei risultati, assume il ruolo di commissario di Roma e nomina i vicari. Le elezioni per il rinnovo degli organi di Roma si tengono entro novanta giorni dalla decadenza del sindaco.

6. L'assemblea dura in carica cinque anni ed è rinnovata a seguito della contestuale elezione del sindaco. Essa cessa in via anticipata il proprio mandato nel caso in cui il sindaco incorra nei casi previsti dall'articolo 7, comma 4, ovvero qualora la metà più uno dei componenti presentino contestualmente le proprie dimissioni.

7. Il sistema elettorale di cui al presente articolo è determinato con legge statale ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

ART. 8.

(Trasformazione dei municipi di Roma capitale in comuni municipali).

1. Al fine di garantire l'istituzione dell'ente territoriale Roma, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, il territorio di Roma capitale è suddiviso in quindici comuni municipali il cui territorio, nella fase di prima istituzione, coincide con quello dei municipi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni municipali sono titolari delle funzioni fondamentali fissate dalla legge dello Stato per i comuni e delle funzioni conferite dalla regione Lazio o delegate da Roma a uno o più di essi anche in forma associata.

3. Ai comuni municipali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i comuni. I comuni municipali possono esercitare in forma associata tra loro e con i comuni confinanti attraverso convenzione funzioni proprie anche fondamentali, con adesione di norma ai confini territoriali delle aree omogenee e degli ambiti ottimali.

4. Sulla base di adeguate analisi tecnico-economiche promosse dal Tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 12, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con Roma e con i comuni municipali di Roma, sono definite le funzioni e le attività che è conveniente esercitare in forma associata da parte di tutti i municipi, organizzandole all'interno degli uffici di Roma.

5. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia stata data attuazione a quanto previsto dal presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.

6. In ogni caso, nessun comune municipale può superare il numero di abitanti del comune municipale più abitato alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate ai comuni municipali le risorse finanziarie, umane e strumentali di Roma Capitale coerenti con le funzioni e con le attività attribuite agli stessi.

ART. 9.

(Determinazione dei confini territoriali di Roma).

1. I comuni della regione Lazio possono cessare di far parte o entrare a far parte del territorio di Roma purché, se già facenti parte, confinanti con le province del Lazio o, se non facenti parte, con Roma.

2. I comuni interessati manifestano la volontà attraverso determinazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta e allegano alla medesima un'analisi dell'impatto della variazione territoriale sull'esercizio delle funzioni del comune e della provincia competenti e di Roma.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscono, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dal presente articolo, il territorio di Roma. Sugli schemi dei decreti la regione Lazio esprime parere non vincolante entro trenta giorni dalla trasmissione degli stessi.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, alla modifica del territorio di Roma si applicano l'articolo 132 della Costituzione e le disposizioni in materia dettate dalle leggi dello Stato e della regione Lazio.

CAPO II

ART. 10.

(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).

1. A Roma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e quelle previste per Roma Capitale dai decreti legislativi 18

aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 51 del 2013 è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 2013.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sugli schemi dei decreti sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo può, con la procedura di cui al medesimo comma, adottare uno o più decreti legislativi correttivi delle misure adottate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il miglior esercizio delle funzioni di Roma quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e con gli interessi dello Stato della Città del Vaticano

e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione che l'ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della regione Lazio, assicuri, in particolare:

1) le condizioni per l'efficace esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica;

2) lo sviluppo economico e sociale di Roma quale capitale della Repubblica; la qualità del suo sviluppo urbano; la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità in campo internazionale; la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno, sentito il sindaco di Roma; la protezione civile secondo programmi del Presidente del Consiglio dei ministri e della regione Lazio, sentito il sindaco di Roma;

3) le massime efficienza ed efficacia dei servizi urbani, anche con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;

d) previsione che a Roma quale capitale della Repubblica siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

e) disciplina del potere regolamentare di Roma di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie ambiente, governo del territorio, edilizia pubblica e privata, trasporti e mobilità, servizi sociali e servizi pubblici di ambito urbano e me-

tropolitano, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

f) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti al parere non vincolante del Consiglio di Stato, che si intende reso positivamente trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso di parere negativo, il regolamento è adottato con le eventuali modifiche ritenute opportune e delle quali è data adeguata motivazione;

g) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti, nella parte in cui contengano norme di carattere finanziario, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per il visto e la registrazione;

h) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio, attraverso la definizione delle procedure e dell'organizzazione dei lavori del Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma di cui all'articolo 12, comma 1;

i) previsione che il sindaco di Roma sia membro di diritto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e partecipi senza diritto di voto alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le funzioni e le attività di cui al presente articolo nonché di cui all'articolo 11 possono essere delegate ai comuni ricadenti nel territorio di Roma previa intesa con Roma. La delega è conferita con atto dell'assemblea di Roma su proposta della giunta di Roma.

5. I comuni ricadenti nel territorio di Roma possono delegare a Roma l'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11.

(Funzioni regionali conferite a Roma).

1. La regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, può conferire a Roma

attività e funzioni nelle materie di competenza del legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio e Roma definiscono annualmente un piano finanziario e organizzativo delle funzioni conferite. Roma può delegare tali funzioni ai comuni ricadenti nel suo territorio.

ART. 12.

(Tavolo di raccordo interistituzionale e organizzazione del governo per Roma).

1. Il tavolo di raccordo interistituzionale istituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. Oltre alle funzioni già assegnate, comprese quelle previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, assume le funzioni di coordinamento generale e di monitoraggio delle azioni dello Stato, della regione Lazio e di Roma sul territorio di Roma, con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli interventi prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e al suo monitoraggio, alla partecipazione di Roma alle ordinarie procedure di programmazione degli investimenti pubblici per le città metropolitane e al monitoraggio sull'attuazione della presente legge. Ai sensi della lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 10, nell'esercizio della delega il Governo definisce in dettaglio i compiti del Tavolo e le modalità della sua organizzazione.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un ufficio per Roma con il compito di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma e con funzioni di segreteria tecnica per il Tavolo di raccordo interistituzionale di cui al comma 1.

3. L'ufficio di cui al comma 2 rientra nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio.

ART. 13.

(Razionalizzazione delle azioni delle pubbliche amministrazioni a Roma).

1. La gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative di proprietà dei comuni che fanno parte di Roma è conferita alle rispettive aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definiti i connessi trasferimenti di risorse finanziarie e organizzative, nonché la composizione dei nuovi organi di amministrazione degli ATER incidenti sul territorio della città metropolitana di Roma, in modo da permettere, senza aumentare il numero dei componenti e senza oneri finanziari aggiuntivi, la presenza di almeno un rappresentante designato da Roma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definite le modalità per il trasferimento allo Stato delle scuole dell'infanzia gestite dai comuni ricadenti nel territorio di Roma, con l'obiettivo di raggiungere una gestione uniforme di tali istituzioni, omogenea a quella garantita dalle omologhe istituzioni statali. Il decreto regola le modalità del trasferimento delle risorse umane, nonché dei beni strumentali, mobili e immobili, e delle risorse finanziarie destinati dai citati comuni all'erogazione del servizio della scuola dell'infanzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definiti gli ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi di interesse generale aventi rilevanza economica nei territori di Roma e della regione Lazio, di preferenza prevedendo ambiti corrispondenti all'intero territorio regionale per i servizi che utilizzano

reti infrastrutturali e, per i servizi privi di economie di scala, ambiti che assicurino, sulla base di adeguate analisi, il raggiungimento di condizioni tecnico-economiche ottimali dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. Per effettuare tali analisi il citato Tavolo si avvale dell'assistenza delle rispettive autorità indipendenti di settore.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Tavolo di raccordo interistituzionale, è istituita un'agenzia denominata « Mobilità per Roma e Lazio ». L'agenzia subentra e sostituisce gli enti esistenti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, a livello comunale, metropolitano e regionale in materia di programmazione e di gestione della mobilità e dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro nei territori di Roma e delle restanti province della regione Lazio, acquisendone tramite conferimento le risorse umane e finanziarie, nonché i beni strumentali, mobili e immobili. Il decreto definisce le modalità operative del subentro garantendo che, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli enti esistenti alla medesima data cessino definitivamente l'attività. L'agenzia ha il compito di programmare e di organizzare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di Roma e della regione Lazio, nonché tutti gli altri servizi collegati alla mobilità. Sulla base degli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi del comma 3, nonché di altre eventuali valutazioni più specifiche, assunte d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, l'agenzia assegna gli affidamenti dei servizi in base alle disposizioni di legge vigenti ed esercita le funzioni di monitoraggio e di controllo dei relativi contratti di servizio. L'organo di amministrazione dell'agenzia ha una composizione parametrata sul volume finanziario dei contratti di servizio affidati per conto dei diversi enti e garantisce la presenza di almeno un componente designato dalla regione Lazio e di uno designato da ciascuna provincia della stessa regione, nonché di un componente designato dal Governo nazionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, definisce e mette in attuazione un piano per la gestione integrata delle aree archeologiche centrali, che consenta ai visitatori l'ingresso con un biglietto unico e integri l'insieme delle attività necessarie a garantire condizioni ottimali di fruizione dei beni. In caso di mancata ottemperanza, il Governo nomina un commissario straordinario che attua entro sei mesi quanto previsto dal presente comma.

6. Con riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi da 1 a 4, il Governo è autorizzato, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, a emanare ulteriori decreti correttivi, ove necessario.

ART. 14.

(Entrate di Roma).

1. Costituiscono entrate proprie di Roma quelle previste per le città metropolitane dalla legislazione vigente, nonché specifiche quote di tributi erariali, con preferenza per l'imposta sul valore aggiunto, la cui quantificazione tiene conto dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Tavolo di raccordo interistituzionale, è determinata l'aliquota di compartecipazione derivante dal computo degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. L'aliquota così determinata resta in vigore per tre anni. Ogni tre anni il computo dei costi e la connessa definizione dell'aliquota sono sottoposti a

verifica tramite istruttoria tecnica del Tavolo di raccordo interistituzionale e il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla sua rideterminazione.

ART. 15.

(Rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, a Roma si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56.

ART. 16.

(Successione degli enti).

1. A Roma si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per la città metropolitana di Roma Capitale.

2. L'ente territoriale autonomo Roma Capitale è soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia delle finanze, si provvede a:

a) istituire un fondo speciale per il debito di Roma Capitale dedicato all'ottemperamento degli obblighi finanziari derivanti da obbligazioni contratte da Roma capitale. Il fondo è alimentato da una parte del gettito dei tributi e delle entrate dei comuni municipali, nelle modalità stabilite con il decreto di cui all'alinea;

b) disciplinare il subentro da parte dell'ente territoriale Roma e dei comuni municipali all'ente territoriale autonomo Roma Capitale con riguardo al personale di pubblico impiego, ai beni e alle risorse, nonché alle partecipazioni a società ed enti di Roma Capitale, per quanto non già disciplinato dalla presente legge.

3. L'ente territoriale Roma subentra alla città metropolitana di Roma Capitale in ogni rapporto attivo e passivo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio presenta ogni dodici mesi alle Camere una relazione scritta sull'attuazione della presente legge.

ART. 17.

(Disposizione finale).

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.



17PDL0057550